

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 -2026

ISCHIA RISORSA MARE S.R.L.

RATIFICATO CON ATTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 12.04.2024

AI SENSI DELLA L. 190/2012 E SS.MM.II.

Publicato sul sito della società nella sezione "Società trasparente"

SOMMARIO

Introduzione

1) *La Società e il suo assetto organizzativo*

2) *Quadro normativo di riferimento*

2.1) Premessa

2.2) Il "Piano Nazionale Anticorruzione" e le sue ricadute sulle società a partecipazione pubblica

3) *Gli attori del contrasto alla corruzione*

3.1) L'Autorità Nazionale Anticorruzione

3.2) Il Dipartimento della Funzione pubblica

3.3) Il Responsabile dell'attuazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"

4) *La gestione del rischio*

5) *La tipologia dei reati*

6) *Procedure per la prevenzione della corruzione*

7) *Principi di comportamento*

8) *Formazione, diffusione del piano e informazione*

9) *Sistema disciplinare*

10) *Il piano della trasparenza*

11) *Gestione delle risorse finanziarie*

Introduzione

Il presente piano viene adottato dalla Ischia Risorsa Mare S.r.l. in ottemperanza al disposto di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 in quanto società interamente partecipata dal Comune di Ischia.

Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione, nonché Responsabile della Trasparenza, è il l.r.p.t. della società.

Il Responsabile per l'attuazione del Piano Anticorruzione è tenuto a relazionarsi con il Responsabile Anticorruzione e i Responsabili della Trasparenza indicati dal socio unico.

L'accessibilità alle informazioni pubblicate sul sito della società www.marinaischia.it nello specifico link *Società Trasparente*, adempie ai criteri di trasparenza dettati dalla L. 190/2012.

1) La società e il suo assetto organizzativo

Denominazione: Ischia Risorsa Mare S.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Capitale: € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00)

Socio di riferimento: Comune di Ischia 100%

Sede Legale: via Iasolino n. - Ischia (NA)

Telefono/Fax: 081/3334070 - 3331252

La Ischia Risorsa Mare S.r.l. gestisce, in nome e per conto del socio unico Comune di Ischia - in qualità di titolare delle concessioni demaniali marittime n. 120/07 denominata "O' Fraulese", n. 121/07 denominata "Palazzo D'Ambra", n. 122/07 denominata "Antiche Terme Comunali" e n. 3/2010, così come integrata e mod. dalle cc.dd.mm. n. 163/2011 e denominata "Marina Portosalvo", tutte per l'occupazione e l'uso dei relativi specchi acquei siti nell'area portuale di Ischia - tutte le attività inerenti alle predette concessioni demaniali.

I servizi offerti sono: 1) prenotazione e locazione di posti barca; 2) ormeggio e disormeggio; 3) guardiana, 4) somministrazione acqua/luce e 5) antincendio.

La struttura organizzativa della società, alla data di redazione del presente piano, risulta essere quella riportata nell'Organigramma allegato al presente piano pubblicato sul sito www.marinaischia.it al link *Società Trasparente*.

Come si evince dall'organigramma, la struttura organizzativa della società è di tipo funzionale e prevede un'area amministrativa, un'area tecnica - operativa e un'area legale.

L'area operativa, in particolare, comprende l'attività di prenotazione e i servizi di banchina sia generali che tecnico operativi (compreso il servizio di guardiana notturna), in collaborazione con gli operatori di banchina.

L'area amministrativa comprende le attività di amministrazione e contabilità.

L'ufficio legale si occupa dell'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale, con la predisposizione di tutti i bandi e avvisi di gara.

La società è attualmente amministrata da un Amministratore unico che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della stessa e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale nei limiti previsti dal codice civile e dalla normativa in materia.

L'Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello di Gestione e Controllo del rischio amministrativo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01, ha la responsabilità di vigilare sull'effettività del modello, adeguatezza e mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello organizzativo del porto turistico di Ischia.

2) Quadro normativo di riferimento

2.1) Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31.10.2003 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27.01.1999.

In particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione è stata adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato elabori ed applichi politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, si adoperi per attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, stante la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica 25 gennaio 2013 n. 1, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pubbliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito

espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della L. n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzione della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato a partecipazione pubblica e, perciò, anche la società Ischia Risorsa Mare S.r.l., in quanto società partecipata interamente dal Comune di Ischia.

L'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge anticorruzione alle *“ Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*, è prevista dallo stesso art. 1, comma 34.

L'applicabilità del Piano Anticorruzione alle società e agli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata chiarita e ribadita anche dalla **Circolare n. 8 del 17.06.2015** adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale sono state emesse le *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*.

2.2) Il *“Piano Nazionale Anticorruzione”* e le sue ricadute sulle società a partecipazione pubblica

Nell'ambito del quadro normativo appena descritto, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT), con Deliberazione n. 72/13, visto l'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, ha approvato, in data 13 settembre 2013, il *“Piano Nazionale Anticorruzione”* (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione e di porre le premesse perché le amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/2012.

Al Paragrafo 3.1. (*“Destinatari”*) del PNA è espressamente prevista l'applicazione dei contenuti dello stesso anche *“agli Enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.*

Per Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di Amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi; tale ambito soggettivo

di applicabilità è stato confermato anche dalla Circolare n. 8 del 17 giugno 2015 emessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Paragrafo 3.1.1. del PNA (*"Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 'P.T.P.C'. e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001"*), nell'illustrare le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei PTPC nel caso specifico delle società a partecipazione pubblica, recita testualmente: *"al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali. I Piani di prevenzione della Corruzione debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l'attuazione dei propri 'Piani di prevenzione della Corruzione', che può essere individuato anche nell'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione ..."*.

Il PNA impone, in definitiva, di tener conto nella redazione dei *"Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione"*, del fatto che le situazioni di rischio *"... sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

In attuazione del quadro normativo ed attuativo brevemente descritto, la Ischia Risorsa Mare S.r.l. è tenuta, perciò:

- a redigere dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 (corruzione, indebita promessa di dare o promettere, ecc.) e a tale scopo tiene in considerazione la metodologia già attuata per la redazione del Modello di Gestione del Rischio Amministrativo già adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/01 sin dal 2005, assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla trasparenza pubblicizzando le

informazioni previste attraverso il proprio sito istituzionale;

- a prevedere, nei suddetti PTPC, appositi meccanismi di trasparenza e flussi di informazione per chiunque ne abbia interesse;
- a consentire al socio unico il monitoraggio sull'attuazione delle misure sopra esplicitate;
- a garantire l'attuazione dei propri PTPC anche in sinergia con l'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001.

Il PTPC è il documento programmatico dell'amministrazione che definisce la strategia di prevenzione della corruzione, descrivendo un processo ad hoc che possa interagire con le attività specifiche della stessa. Il piano deve prevedere misure interne al fine di prevenire fenomeni non solo corruttivi in senso stretto, ma anche di mala amministrazione, cioè di fatti prodromici alla corruzione che potrebbero introdurre condotte corruttive.

Le finalità del PTPC appaiono simili a quelle previste dal D.lgs. 231/2001, ma in realtà l'accezione di "interesse e/o vantaggio" che sottende la legge 190/2012 ha una portata più ampia: il soggetto responsabile nel D.lgs. 231/01 è la società, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è il soggetto persona fisica designato come responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); il titolo della responsabilità nel D.lgs. 231/01 è costituito dal dolo e quindi la natura dell'illecito è penale, mentre nella L. 190/12 il titolo della responsabilità è costituito dalla colpa e l'illecito è di natura erariale e disciplinare (l'organo giudicante è la Corte dei Conti).

Inoltre, l'ambito di applicazione si estende anche a tutti i reati che possono configurarsi in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

Quanto alle caratteristiche del PTPC, esso deve contenere:

- a) l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione;
- b) la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo sulle decisioni atte a prevenire tale rischio;
- c) la definizione degli obblighi di informazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) l'individuazione degli obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

3) *Gli attori del contrasto alla corruzione*

Con la Legge n. 190/12, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione

coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

L'Autorità nazionale Anticorruzione

L'Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella "Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche" (CIVIT) - istituita dall'art. 13 del D.lgs. n. 150/09 che, precisamente:

- collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- approva il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165/01, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai Codici di comportamento e ai Contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12;
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla Legge n. 190/12 e dalle altre disposizioni vigenti;
- riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3.2) Il Dipartimento della Funzione pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con DPCM 16 gennaio 2013:

- coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. elaborate a livello nazionale e internazionale;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- predispone il PNA, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- definisce Modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

3.3) Il Responsabile dell'attuazione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"

Una delle principali misure organizzative introdotte dalla L. 190/2012 è la figura del responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC).

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale o locale, devono nominare tale responsabile, che può essere individuato anche nell'Organismo di Vigilanza (OdV) previsto dall'art.6, D.lgs. 231/2001 e consentire ai cittadini di avere notizie in merito alle misure adottate ed alla loro attuazione in materia di prevenzione della corruzione, a mezzo pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale e trasmissione alle amministrazioni pubbliche vigilanti.

La individuazione del RPC deve avvenire garantendo le seguenti condizioni: stabilità dell'incarico, imparzialità di giudizio, esclusione di incompatibilità, onorabilità e professionalità come ribadito anche dalla Circolare n. 8 2015 dell'ANAC al paragrafo 2.1.2. La durata della designazione è pari a quella dell'incarico ricoperto dalla persona designata, essendo considerata la funzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale.

La L. 190/2012 assegna al RPC gli specifici compiti cui deve adempiere e lo stesso deve redigere ogni anno, entro il 15 dicembre, una relazione che rendiconti sull'efficacia delle misure adottate e definite nel PTPC.

Detta relazione deve essere pubblicata nella sezione "*Società Trasparente*" del sito www.marinaischia.it e trasmessa all'organo amministrativo.

In dettaglio, il RPC:

- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPC;
- verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di controllo che consentano di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;
- propone e attua un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- pone in essere efficaci sistemi di raccordo con l'Amministrazione controllante di riferimento, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- propone la modifica del PTPC, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione controllante;
- riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale all'Organo amministrativo e in ogni caso quando quest'ultimo lo richieda;
- svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal D.lgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, essendo altresì Responsabile della Trasparenza (D.lgs. n. 33/13);
- cura, anche attraverso le disposizioni di cui al PTPC, che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/13, rubricato "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*".

I compiti e le funzioni delle quali il responsabile della prevenzione è titolare possono essere remunerati *ex post*, quindi solo dopo una valutazione positiva dell'attività svolta nel rispetto delle leggi vigenti ed il conseguimento dei risultati prefissati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 12, L. 190/2012, in caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, il Responsabile della Prevenzione risponde sia sul piano contrattuale (mancato rinnovo dell'incarico e revoca dello stesso), sia sul piano disciplinare, per danno erariale e all'immagine della P.A. controllante, a meno che non provi:

- di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver rispettato le prescrizioni necessarie per la redazione dello stesso;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Infine, il RPC, ove venga a conoscenza di fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e darne tempestiva informazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

4) La gestione del rischio

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica e dall'ANAC nelle proprie Circolari, la Ischia Risorsa Mare S.r.l., nella redazione del presente Piano, ha seguito i principi di identificazione, gestione e valutazione del rischio reato già riportati nel Modello 231/2001.

Il "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*", pur ricalcando le fasi operative prescritte per la realizzazione del Modello 231 già adottato dalla Società ha, come richiesto dalla normativa, una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa ed anche i comportamenti di mala amministrazione.

Il "*Piano Triennale di prevenzione della Corruzione*" elaborato dal RPC, deve essere approvato dall'Organo amministrativo e quindi dal Consiglio di Amministrazione della società, previo parere dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01.

Sulla scorta di quanto già elaborato ai fini 231/2001, la Società ha previsto un sistema anticorruzione che, partendo dall'organizzazione specifica, possa risultare in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con efficacia, coinvolgendo non solo i dipendenti, ma tutti i destinatari.

Il Piano ha preso e prende in considerazione perciò:

- o la mappatura dei rischi reato (allegato 3 del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01) già sviluppata tenendo conto delle peculiarità organizzativo - gestionali della Società e dei processi e della individuazione delle aree aziendali a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società che costituisce perciò anche parte integrante del presente piano oltre che del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01;
- o le procedure (quali parti integranti e applicative del Modello 231/01) in cui trovano definizione le

modalità operative e le responsabilità riguardanti le decisioni dell'Ente che possono presentare il rischio di fenomeni corruttivi;

- i programmi di formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPC come già previsti sia nel Modello organizzativo 231 (parte speciale) che nelle specifiche procedure gestionali - operative;
- l'implementazione di un sistema informativo e di controllo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'attuazione del PTPC;
- il sistema disciplinare di cui al Modello 231/01 contenente la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto anche delle misure anticorruzione oltre a quelle previste per gli altri reati presupposto del Modello Organizzativo 231 che, perciò costituisce anch'esso parte integrante del presente piano;
- l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

Più specificamente, per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la società con riferimento al rischio.

A tale scopo, si è proceduto a rivedere e aggiornare la mappatura delle aree a rischio reato già definita nell'ambito del Modello 231/01 attraverso l'analisi delle attività operative della società integrandola con i possibili reati previsti dalla legge 190/2012.

A fronte dell'analisi effettuata, le aree operative potenzialmente a rischio corruzione risultano essere: 1) *governance*, 2) amministrazione e 3) prenotazioni.

La *sensibilità* delle aree in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all'individuazione degli illeciti che possono potenzialmente verificarsi perché attinenti alla gestione operativa della società; è stato possibile, di conseguenza, come riscontrabile dalla mappatura dei rischi reato già tracciata nel Modello 231/01, identificare anche le più specifiche attività operative esposte al rischio di commissione dei reati di corruzione, che sono state associate alle aree aziendali sopra elencate.

5) La tipologia dei reati

Come risultante dalla mappatura dei rischi ex Modello 231 adottato dalla società, sebbene vi sia una

sostanziale analogia tra alcuni reati-presupposto elencati dal D.lgs. 231/2001 e quelli, indicati dalla L. 190/12 e dal Piano Nazionale anticorruzione, l'ottica è diametralmente capovolta: contrariamente al dettato del D.lgs. 231/2001, la L. 190/12, nel caso delle partecipate (come è la Ischia Risorsa Mare S.r.l.), intende prevenire la corruzione - di tipo passivo - limitatamente alla attività di produzione di beni e servizi svolta a favore degli utenti che usufruiscono dei servizi del *Marina*.

Il Piano, nell'ottica di prevenire fenomeni siffatti, fa leva però sugli stessi principi e elementi (oltre che su un'efficace attività di vigilanza) su cui è stato basato e si basa il Modello di Gestione del rischio amministrativo già adottato dal PTC, che sono:

- una precisa definizione dei principi di comportamento come declinati nel codice etico e nel successivo paragrafo 7;
- un'architettura organizzativa che segrega responsabilità e compiti;
- una o più procedure organizzative e gestionali come strumenti di controllo volti a prevenire i possibili reati presupposto.

Tra i reati esclusivamente (sebbene indirettamente) menzionati nella Legge 190/12 figurano il peculato (314 c.p.), l'abuso d'ufficio (323 c.p.) e l'omissione di atti d'ufficio (328 c.p.); l'abuso e l'omissione di atti d'ufficio si collegano implicitamente ai reati di corruzione, e la relativa azione di prevenzione è adeguatamente esperita attraverso il monitoraggio e controllo dei procedimenti amministrativi (sia per quelli che originano determinazioni o deliberazioni che per quelli meramente interni) messi in atto all'interno della P.A. di riferimento.

Tali reati insieme al reato di turbata libertà degli incanti (353 c.p.) si considerano perciò come parte integrante dei reati presupposto già previsti dal Modello 231/01.

Il reato di peculato e l'abuso d'ufficio devono essere visti nell'ottica del dipendente della P.A. (esempio il Comune di Ischia o di altra amministrazione pubblica) che fa uso ad esempio di somme di denaro o compie un abuso d'ufficio per favorire gli interessi della Ischia Risorsa Mare S.r.l.

In sintesi, quindi, le disposizioni organizzative, incluso il Codice etico e le procedure gestionali e operative (e tra queste maggiormente quella riguardante l'area dell'amministrazione), volte a prevenire i reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 possono essere validamente impiegate, tenendo conto delle integrazioni suindicate, anche per la prevenzione dei reati di corruzione passiva propri della L. 190/2012.

Naturalmente non può venir meno l'attività di controllo e monitoraggio che, tra l'altro, nel caso delle

società partecipate è altresì disciplinata, nel rapporto con l'Amministrazione vigilante, dal D.L. 174/2013 convertito nella L. 213/2012.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento all'attività svolta dalla Ischia Risorsa Mare S.r.l. ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, si possono ritenere potenzialmente inerenti per la società le seguenti fattispecie di reato: peculato (art. 314 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); omissione d'atti d'ufficio (art. 328 c.p.); reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); truffa in danno allo Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (319-quater c.p.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Di seguito si illustrano le fattispecie di reato che rilevano ex legge 190/2012, già oggetto di disamina e approfondimento nell'ambito del Modello 231/2001. Questa sezione del piano per i reati non rientranti nel Modello 231/01, ma che rilevano ai fini della Legge 190/2012 deve perciò essere considerata come una integrazione dei riferimenti giuridici di cui al Modello 231/01.

Fattispecie di reato ex L. 190/2012

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

La Legge n. 190/2012 ha introdotto, tra i reati contro la P.A., questa nuova fattispecie che pertanto viene ad essere ricompresa nella mappatura dei rischi reati contro la PA già prevista nell'Allegato 3 del Modello

di organizzazione, gestione e controllo 231 e rispetto alla quale perciò valgono gli stessi strumenti di controllo e prevenzione della Corruzione già mappati nella parte del Modello dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Scopo della norma in questo caso come per il reato di corruzione è quello di contrastare le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta però in tale ipotesi di una forma di tutela anticipata, poiché contempla condotte preliminari rispetto a quelle previste dagli artt. 318, 319 e 319-ter c.p.

Il reato richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico Funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il pubblico Funzionario medesimo. E pertanto potrebbe essere un qualsiasi dipendente del porto (apicale o subordinato) che utilizza le proprie relazioni esistenti da tempo con un pubblico Funzionario di una pubblica amministrazione (esempio il Comune di Ischia o il demanio) per una mediazione illecita volta a favorire il porto (ad esempio per il rilascio di documenti, autorizzazioni, concessioni).

Art. 314 c.p. Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, che deve essere inteso come coscienza e volontà di appropriarsi di un bene di proprietà altrui, del quale si è avuta la piena disponibilità per ragioni di servizio o d'ufficio. Il peculato è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio o servizio, ne dispone *uti dominus* (come se ne fosse il reale proprietario).

Al reato di peculato è applicabile la circostanza attenuante dell'art. 323 bis c.p., qualora il fatto sia di particolare tenuità.

Tale ipotesi potrebbe configurarsi ad esempio quando un dipendente del Comune di Ischia avendo ipoteticamente la disponibilità di un bene di proprietà del Comune dato in uso al porto per ragioni di servizio o d'ufficio (esempio un'auto o un telefono che potrebbero illegittimamente essere usati per

fini personali) se ne appropria indebitamente, con la collaborazione e complicità di un dipendente (apicale o subordinato) del porto, producendo, in tal modo un apprezzabile danno al patrimonio comunale oltre che una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio (nel caso di specie trattasi di peculato d'uso di cui all'art. 314, co. 2, c.p.).

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

La condotta deve essere compiuta nello svolgimento delle funzioni o del servizio, non rileva dunque il compimento di atti in occasione dell'ufficio e il mero abuso di qualità, cioè l'agire al di fuori dell'esercizio della funzione o del servizio. La condotta del pubblico agente deve però integrare alternativamente la violazione di norme di legge o di regolamento. Quindi la rilevanza del comportamento è collegata ad un *quid* di immediata verificabilità: la contrarietà a regole scritte. Di conseguenza, in caso di abuso mediante omissione, questa ricorrerà quando il comportamento omissivo violi un obbligo di fare.

Tale ipotesi potrebbe configurarsi ad esempio quando un dipendente di una P.A. (Comune, Demanio Marittimo, Regione, Agenzia delle Entrate, etc.) nell'esercizio delle sue funzioni, viola una norma di legge o di regolamento per favorire il porto che richiede un'autorizzazione o una concessione o altro servizio o atto.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d'urgenza di compiere l'atto, tra cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la

confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi, gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su determinate strade.

Il reato, dunque, si consuma quando l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace dell'atto urgente. In merito all'urgenza, parte della dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio, in cui si ha una vera e propria omissione, e termine ordinatorio in cui si avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.

Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da centotré euro a milletré euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da cinquecentosedici euro a duemilaseicentacinque euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

L'oggetto delle condotte incriminate è la gara pubblica, ovvero i procedimenti attraverso cui la P.A. individua i soggetti con cui contrarre e si può perciò configurare nell'ipotesi in cui il Porto partecipa a una gara indetta da una PA (Comune, Regione, etc.).

Fattispecie di reato ex d.lgs. 231/2001 (come già trattati nell'ambito degli allegati 1 e 3 del Modello 231/01) che si riportano per completezza ma per i quali vale e si applica quanto già previsto dal Modello 231/01.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Presupposto della condotta illecita è che la prestazione pubblica si sostanzia in «sovvenzioni, contributi o

finanziamenti», intendendo sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (anche solo parzialmente) e, sotto la terza denominazione, gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

Il reato si configura ogniqualvolta le provvidenze economiche ricevute siano utilizzate per scopi diversi da quelli per il perseguimento dei quali sono state erogate e si perfeziona nel momento in cui viene attuata la "diversa" destinazione.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte dei reati verso la P.A. di cui al Modello 231 e nella mappatura dei rischi reato ex D.lgs. 231/01 nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma ed il reato in questione trovano applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. («Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche») da cui si differenzia per la mancanza di raggiri ed artifici finalizzati ad indurre in errore il soggetto passivo. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere integra il reato di cui all'art. 316-ter; se, invece, detta condotta è accompagnata da "malizie" (ossia raggiri o artifici) ulteriori, si configura il reato di cui al citato art. 640-bis.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si utilizzano e/o presentano dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nel momento in cui si omettono informazioni dovute per legge e/o per contratto. Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale dei reati contro la P.A. di cui al Modello 231 e nella mappatura dei rischi reato ex D.lgs. 231/01 nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati (tra i quali assumono rilievo in particolare le procedure: "Gestione Progetti Aziendali" e "Captazione Fondi").

Art. 640. Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato e di un altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in questione viene richiamato dall'art. 24, I co., del d.lgs. 231/2001 (inerente alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) solo con particolare riferimento all'ipotesi sub comma II, n. 1 e, più specificamente, con riferimento all'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale dei reati contro la P.A. e nella mappatura dei rischi reato ex D.lgs. 231/01 nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato in questione si caratterizza per il particolare oggetto materiale della frode, e cioè ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: «contributi e sovvenzioni» (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale reati contro la P.A. ex modello 231 nella mappatura

dei rischi reato ex D.lgs. 231/01 nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati.

Art. 640-ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in questione ha la medesima struttura e, quindi, i medesimi elementi costitutivi della truffa (art. 640 c.p.), dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.): trattasi di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo. Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto a seguito della non autorizzata manipolazione del sistema informatico.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte speciale del Modello nella quale sono specificate le possibili ipotesi di reato, i presunti responsabili e gli strumenti di prevenzione e controlli adottati, tra i quali assume rilievo in particolare il Documento Programmatico della Sicurezza ex D.lgs.196/03 che, comunque, non è più obbligatorio.

Art. 317. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato in questione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, un male ingiusto e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita

promessa o dazione, e, nel secondo caso (in cui manca tale prospettazione), raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o frode.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la condotta (ossia l'atto finalizzato all'altrui costrizione o all'induzione) sia un atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed "istituzionali" dell'attore, bastando - da parte di quest'ultimo - il generico abuso della propria posizione professionale e/o lavorativa.

Il reato si perfeziona nel momento in cui la vittima dà o promette di dare al soggetto attivo del reato (o ad un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo) denaro o altre utilità (ove per "utilità" si intende qualunque "vantaggio" anche non avente carattere economico).

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altre utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

L'art. 318 c.p. disciplina il reato di corruzione cd. «impropria», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie e "istituzionali" del soggetto, essendo sufficiente che l'atto afferisca alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si verifica l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altre utilità. Per "utilità" si intende qualunque "vantaggio", anche non avente carattere economico: i c.d. «donativi o regalie di pura cortesia» (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 319 c.p.) escludono il reato se questi, per la loro modicità, non configurano la possibilità di influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

L'art. 319 c.p. disciplina il reato di corruzione cd. «propria», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti

di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed "istituzionali" del soggetto, bastando che sia atto attinente alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene.

Il reato si perfeziona nel momento in cui vi è l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altre utilità. Per "utilità" si intende qualunque "vantaggio" anche non avente carattere economico: i cd. «*donativi o regalie di pura cortesia*», anche se di valore sommamente modico, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, non escludono il reato.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte del Modello 231 relativa ai reati contro la P.A.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte del Modello 231 relativa ai reati contro la P.A.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte del Modello 231 relativa ai reati contro la P.A.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. Tale fattispecie trova trattazione nella parte del Modello 231 relativa ai reati contro la P.A.

Art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio,

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altre utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

L'art. 322 c.p. disciplina ipotesi di reato che si connotano per la presenza di elementi analoghi a quelli presenti nei reati di concussione e corruzione, da cui si differenziano principalmente per la mancata accettazione dell'utilità. Il momento consumativo del reato coincide con la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il soggetto che la riceve. Non è necessario che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito.

Tale fattispecie trova trattazione nella parte del Modello 231 relativa ai reati contro la P.A.

6) Procedure per la prevenzione della corruzione

I reati in precedenza illustrati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti tra la società e la P.A., intesa in senso lato.

Di seguito si riportano le procedure previste dal Modello organizzativo adottato dalla società che, con riferimento alla prevenzione dei reati verso la P.A. previsti dal D.lgs. 231/2001, viene integralmente richiamato per tutto quanto non espressamente disposto dal Piano Anticorruzione.

Nell'ambito dei reati verso la P.A., e in considerazione delle aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità, si evidenziano di seguito le attività a rischio reato, come già individuate nel Modello 231 con indicazione delle relative procedure implementate:

- negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici come disciplinata nella procedura "Gestione Amministrativa e Formazione del Bilancio";
- richiesta e ottenimento di concessioni, autorizzazioni e rilascio di licenze come disciplinata nella procedura "Gestione Progetti Aziendali";

- gestione del personale come disciplinata nella procedura *“Gestione Risorse Umane”*;
- gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti ricevuti da soggetti pubblici come disciplinata nella procedura *“Gestione di attività di captazione di fondi pubblici per investimenti e iniziative aziendali”*;
- approvvigionamento di beni e servizi come disciplinata nella procedura *“Gestione Amministrativa e Formazione del Bilancio”*

6.1) *Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici*

Procedure di controllo specifiche: *“Gestione amministrativa e formazione del bilancio”* e *“Gestione progetti aziendali”*

Il Modello organizzativo e la procedura prevedono:

- che tutti i soggetti non muniti della rappresentanza legale della società che intervengono nella fase di gestione dei rapporti pre-contrattuali con la Pubblica Amministrazione debbano essere individuati e autorizzati;
- la definizione della soglia di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della P.A.;
- che tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della società debbano godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazioni;
- la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici, come individuati nella Tabella n. 1, è garantita attraverso l'attuazione e formalizzazione delle prescrizioni di seguito indicate;
- la predisposizione della documentazione e l'elaborazione dei dati a supporto della negoziazione di contratti con la P.A. è demandata al responsabile dell'area amministrativa che ne cura l'archiviazione.

Al fine di garantire la tracciabilità del processo, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni intercorse con esponenti della P.A. e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza.

Ogni accordo/convenzione/contratto con Soggetti Pubblici deve essere formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema delle deleghe in essere. Per

ogni fase del processo, inoltre, è necessario che risultino, da apposita documentazione scritta, le attività svolte, i controlli e le verifiche eseguiti ed il processo autorizzativo, nonché la chiara identificazione dei soggetti e delle funzioni che svolgono le varie attività come sinteticamente indicato nella tabella di seguito indicata.

Fase / Attività	Process owner	Controlli
Predisposizione documentazione/ elaborazione dati	Responsabile Amministrazione o altro soggetto delegato dal Presidente	Verifica completezza documentazione e correttezza dati elaborati
Negoziazione con rappresentante ente pubblico	Presidente o persona da questi delegata ed autorizzata	Verifica limiti di autonomia gestionale e costi/benefici dell'operazione
Stipula contratto / convenzione	Presidente	Controllo formale della documentazione predisposta (es. clausole contrattuali)
Esecuzione degli accordi previsti	Amministrazione o altra funzione delegata dal Presidente	Controllo dell'esatta attuazione ed esecuzione delle transazioni e degli accordi conclusi

6.2) Richiesta e ottenimento di concessioni, autorizzazioni e rilascio di licenze

Procedure di controllo specifiche: *“Gestione progetti aziendali”*

La segregazione delle funzioni/attività, sia in relazione alle operazioni di richiesta che a quelle di rilascio di licenze/autorizzazioni, è garantita dal fatto che i Responsabili individuati dal l.r.p.t., come indicato nella Tabella di seguito riportata, svolgono un controllo di completezza ed accuratezza sulla documentazione all'uopo predisposta, prima di procedere alla sua presentazione.

La documentazione relativa alle licenze ed autorizzazioni è archiviata secondo la procedura specifica prevista dalla funzione Amministrazione che ne garantisce la conservazione provvedendo altresì al controllo delle scadenze.

La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni è garantita dal rispetto delle seguenti prassi: con riferimento alla richiesta di licenze/autorizzazioni, il Responsabile dell'Amministrazione o altra figura individuata dal L.r.p.t., effettua un controllo formalizzato volto a garantire il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti e la corrispondenza tra le spese sostenute per l'ottenimento di licenze e/o autorizzazioni e quanto eventualmente previsto da leggi e regolamenti interni.

Predisposizione documentazione necessaria per la richiesta della licenza e/o autorizzazione	Amministrazione o altra figura delegata	Verifica possesso requisiti (soggettivi e oggettivi) e controllo della spesa prevista per l'operazione
Presentazione della domanda per l'ottenimento	Amministratore o persona da questi delegata	Controllo della documentazione predisposta e della regolarità dell'invio
Archivio documentazione	Amministrazione	Controllo processo di archiviazione

6.3) Gestione del personale

Procedure di controllo specifiche: *"Gestione delle risorse umane"*

La procedura di selezione delle Risorse Umane prevede di verificare preliminarmente nel processo di selezione delle risorse umane il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e le competenze delle personali richieste in base al ruolo/funzione da ricoprire e di pianificarne la formazione adeguata.

Nel caso di invio di modelli relativi al pagamento di contributi e imposte riguardanti il personale, il Responsabile dell'Amministrazione, svolge un controllo formale sulla correttezza e completezza dei dati inseriti, confrontandoli con la relativa documentazione.

6.4) Accertamenti, verifiche ed ispezioni da parte degli uffici/autorità preposte

Per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es. normativa in materia di sicurezza sul lavoro, accertamenti fiscali, verifiche INPS, ecc.), il Presidente individua per ciascuna fattispecie i soggetti incaricati di gestire i rapporti con i Pubblici Ufficiali che effettuano la verifica, al fine di fornire loro ogni informazione necessaria.

Detti soggetti dovranno garantire:

- la tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati appartenenti alla Pubblica Autorità ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- la redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione che devono essere sempre consegnati all'Amministrazione;
- la comunicazione dell'inizio dell'accertamento all'O.d.V.;
- la trasmissione della copia del verbale conclusivo dell'ispezione all'O.d.V.

Al fine di prevenire reati di truffa e truffa aggravata, perpetrabili attraverso la fornitura di dati difformi rispetto a quelli reali, è necessario garantire la segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione e le dichiarazioni relative alla specifica verifica/controllo, il soggetto che controlla e colui che autorizza l'utilizzo di tali informazioni. Nel caso di ispezioni, il soggetto responsabile per la gestione del rapporto diretto con l'Ente verificatore deve essere distinto da chi esamina successivamente la documentazione predisposta ed elabora l'eventuale report relativo all'esito dell'ispezione rilasciato dall'Ente come nella tabella di seguito riportata.

Predisposizione documentazione da mettere a disposizione	Responsabili di funzione	Controllo della completezza della documentazione predisposta
Redazione e conservazione	Responsabile Amministrazione	Controllo concordanza tra verifiche effettuata,
Comunicazione e archiviazione	Responsabile Amministrazione	Controllo processo di archiviazione

6.5) Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti ricevuti da soggetti pubblici

Procedure di controllo specifiche: "Captazione fondi pubblici"

Come previsto dalla procedura e come sintetizzato nella tabella di seguito riportata, la società garantisce la segregazione di compiti e funzioni tra chi predispone la documentazione a sostegno della domanda di finanziamento, chi la sottoscrive, chi verifica l'effettivo utilizzo delle somme erogate e chi si occupa della loro rendicontazione. La corretta procedura di svolgimento del processo in questione prevede,

inoltre, l'individuazione del responsabile per ogni operazione, oltre che di un Responsabile di progetto nominato *ad hoc* dal l.r.p.t. La corretta procedura di svolgimento del processo in questione prevede la formalizzazione, la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione a cura dei *process owners* responsabili di ciascuna fase.

Ricevimento bando di finanziamento	Responsabile amministrazione	Controllo formale bando di finanziamento per verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi
Produzione documentazione Predisposizione del progetto	Responsabile di progetto nominato dal l.r.p.t.	Controllo formale della documentazione predisposta e da presentare

Presentazione della domanda	Amministratore o persona da questi delegata	Approvazione del progetto e verifica delle corrette modalità di presentazione della domanda previste dal bando
Realizzazione attività finanziata	Responsabile progetto nominato dal l.r.p.t.	Verifica dello svolgimento delle attività in base alle prescrizioni del bando
Rendicontazione e monitoraggio	Responsabile Amministrazione	Controllo processo di rendicontazione e tracciabilità delle attività svolte
Archivio documentazione e progetto	Responsabile Amministrazione	Controllo processo di archiviazione

6.6) *Approvvigionamento di beni e servizi*

Procedure di controllo specifiche: *“Amministrazione e formazione del Bilancio”*

La selezione dei fornitori è effettuata secondo gli specifici criteri di valutazione e qualifica indicati nella procedura di seguito riportati e viene formalizzata in apposito elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi (Albo Fornitori): referenze, curriculum vitae (per i consulenti), certificazioni/autorizzazioni (di prodotto e/o di sistema) se in possesso del fornitore e/o quando

previste, condizioni economiche mediante valutazione dei preventivi, rapporto qualità/prezzo.

Per l'aggiornamento della qualifica si prendono in considerazione i seguenti parametri:

- qualità della fornitura/prestazione
- rispetto dei tempi
- flessibilità e comunicazione
- affidabilità
- rapporto qualità/prezzo

Nella valutazione consuntiva particolare importanza viene data, oltre ai criteri sopra descritti all'analisi delle *Non Conformità* riscontrate e ai ritardi nelle consegne/prestazioni imputabili al fornitore stesso.

In base all'esito della valutazione il fornitore risulterà confermato o verrà eliminato dall'elenco fornitori.

Si possono effettuare acquisti solo dai fornitori valutati e qualificati e inseriti nell'apposito elenco.

Per gli appalti di servizi è prevista:

- approvazione della esigenza di spesa (Organo amministrativo);
- richieste di preventivi al numero di fornitori previsti dalla normativa di specie (amministrazione);
- definizione di apposito capitolato di fornitura
- presentazione dell'offerta tecnica ed economica da parte dei fornitori
- valutazione dell'offerta effettuata da una commissione all'uopo nominata formata dal l.r.p.t., da altro Responsabile interno della società e da un referente tecnico del servizio oggetto di fornitura e/o
- dall'avvocatura interna o da un consulente tecnico esterno all'uopo incaricato: la valutazione terrà conto sia dell'offerta economica che della qualità del servizio (struttura organizzativa, referenze ecc.) secondo i criteri di valutazione definiti e riportati nel capitolato.

Il processo di approvvigionamento, come riportato nella seguente tabella riepilogativa delle attività, in sintesi prevede:

Fase / attività	Process owner	Controlli
Selezione e qualifica dei fornitori	Amministrazione	Controllo sull'affidabilità dei fornitori, sul possesso dei requisiti richiesti per la fornitura e sulla stipula del contratto

Emissione ordine di acquisto	Amministrazione	Controllo fabbisogno e verifica di compatibilità finanziaria
Approvazione ordine di acquisto	L.r.p.t.	Comparazione delle proposte (preventivi) e dei fornitori
Ricevimento beni / prodotti / servizi Contabilizzazione e registrazione acquisti Pagamento ai fornitori	Responsabile Funzione Richiedente, Amministrazione	Controllo completezza della documentazione (DDT, ordine) e delle quantità ricevute. Rispondenza DDT - Ordine-fattura e merce ricevuta. Controllo modalità di pagamento e riconciliazione dei saldi con i partitari fornitori

7) Principi di comportamento

Principi Generali

È fatto divieto di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose, come individuate nel Piano di Prevenzione della Corruzione ex Legge 190/2012 e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 approvati dalla Ischia Risorsa Mare S.r.l.

A tale scopo ogni processo deve essere costantemente tracciato e gestito in assoluta trasparenza.

Ciascuna Funzione e/o Direzione/Area aziendale, è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, anche se priva di rilevanza esterna, nell'ambito della propria attività.

Nelle attività svolte da ciascuna Funzione e/o Direzione/Area aziendale deve essere preservato il principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che decidono, coloro che eseguono e i soggetti destinati al controllo *ex post*.

Per prevenire la commissione dei reati individuati, i destinatari del Piano di Prevenzione della Corruzione si devono attenere alle regole di condotta specifiche, di seguito descritte, relative al divieto di pratiche corruttive.

È stabilito l'espreso divieto a carico degli esponenti aziendali in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner* tramite apposite clausole contrattuali, di:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato individuate;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle individuate, possano potenzialmente diventarle;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato.

Principi Specifici

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, come già previsto nel Codice Etico adottato dalla società, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici Funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Più nel dettaglio, è vietata qualsiasi forma di regalo a Funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la società. Come previsto dalle regole di comportamento, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la *brand image* della Società. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire di effettuare le opportune verifiche al riguardo;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al RPC, che ne valuta l'appropriatezza;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- la Società non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della P.A., dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i loro parenti, ovvero i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, ovvero ex impiegati della P.A., dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società;
- qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;
- l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una password che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite un user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità dell'user ID è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da Organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

La Ischia Risorsa Mare S.r.l. attribuisce un'importanza determinante alla propria *corporata governance*, intesa come sistema di governo finalizzato al *management* e alla gestione organizzativa ottimale. Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di procedure di controllo che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e con l'adesione ai più elevati

standard etici. Strumento attraverso il quale la società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il Codice Etico approvato unitamente al Modello ex D.lgs. 231/01 e pubblicato sul sito del porto www.marinaischia.it nel link "*Società Trasparente*".

8) *Formazione, diffusione del piano e informazione*

Ai fini dell'efficace attuazione del Piano, è obiettivo generale della società quello di garantire a tutti i destinatari la conoscenza e la divulgazione delle regole di condotta e delle procedure ivi contenute.

Tutti i destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Piano, sia delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Piano e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

Tali obiettivi sono indirizzati verso le risorse attuali della società, nonché verso quelle ancora da inserire. Sarà cura del RPC d'intesa ed in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

I Fornitori, i Collaboratori, i Consulenti ed i *Partners* sono informati del contenuto del Piano e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui alle predette norme.

In particolare, l'adozione del Piano deve essere comunicata a tutte le risorse al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

- invio di una e-mail contenente il riferimento al link del sito internet dove visualizzare il Piano, con evidenza dell'obbligo di prenderne conoscenza e condividerlo in quanto parte del contratto;
- lettera informativa, a firma del Presidente, a tutto il personale, sui contenuti di sintesi del Piano, specificandone le modalità di consultazione;
- invio a tutti i dipendenti in organico di un Modulo di integrazione contrattuale di dichiarazione di adesione al Piano, da sottoscrivere e consegnare manualmente alla Dirigenza entro un mese.

Ai nuovi dipendenti la copia del Piano e dei suoi allegati deve essere consegnata al momento dell'accordo verbale sull'inizio del rapporto di lavoro, con specifica che l'adesione allo stesso è parte del contratto e richiesta di condivisione mediante sottoscrizione, al momento della firma del contratto di assunzione,

dell'apposito Modulo di integrazione contrattuale attestante la ricezione del Piano, la presa coscienza e l'adesione al suo contenuto.

La società attraverso il RPC - che ne cura la trasmissione e contestualmente ne verifica la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale - attua un idoneo Sistema informativo nei confronti degli azionisti che esercitano il controllo secondo il sistema di raccordo definito nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dalla stessa messo a punto.

Nei confronti dei cittadini il meccanismo di controllo e monitoraggio che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente Piano nel sito istituzionale nella sezione "*Società Trasparente*" e in quello dell'amministrazione controllante a cui esso è trasmesso.

Eventuali aggiornamenti del Piano seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.

La Legge n. 190/12 prescrive inoltre che il Piano di prevenzione della Corruzione imponga, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile del Piano. Pertanto con riferimento ai processi "sensibili" sopra esaminati, devono essere fornite al RPC tutte le informazioni di cui lo stesso farà richiesta e, con periodicità almeno semestrale, le seguenti:

- elenco delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla P.A.;
- elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla Società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- informativa sulla natura delle visite, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta dalla P.A.

Il RPC dovrà essere immediatamente avvertito circa:

- eventuali situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Piano e alle relative procedure;
- segnalazione di fatti anomali per frequenza o rilievo;
- segnalazione circa procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti, connessi alla contestazione di inadempienze rispetto ai principi, generali e specifici, contenuti nel Piano;
- mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

9) Sistema disciplinare

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) e il suo accertamento attiva il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel CCNL e come

previsto nei “*Riferimenti Disciplinari*” del Modello 231/01 al quale si rinvia per i dettagli e le specifiche sanzioni previste.

Uno degli elementi essenziali per l’efficacia del PTPC è difatti l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate nei protocolli, nelle procedure interne e nei presidi previsti dal presente Piano, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico adottato.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio già adottato e parte integrante del Modello 231/2001 che la società ha adottato costituisce pertanto un presupposto essenziale anche ai fini dell’attuazione della normativa in materia di Anticorruzione introdotta dalla Legge n. 190/12.

Il Piano della Trasparenza

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la responsabilizzazione delle funzioni rispetto a determinati atti e informazioni;
- la conoscenza degli atti e delle informazioni e, conseguentemente, di eventuali anomalie;
- la conoscenza del modo in cui le risorse finanziarie sono impiegate e, per tale via, se l’utilizzo di risorse finanziarie è deviato verso finalità improprie.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale www.marinaischia.it, è stata creata una apposita Sezione intitolata “*Società Trasparente*” nella quale sono state inserite le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.lgs. n 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013.

Inoltre la società, ha reso noto, tramite il proprio sito web istituzionale, un indirizzo di Posta elettronica cui gli utenti possono rivolgersi per trasmettere istanze.

Come già esposto, in base all’art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all’art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 33/13, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 si applicano anche alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., limitatamente all’attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le informazioni rilevanti per il porto turistico “Marina di Portosalvo”, che sono resi disponibili sul sito www.marinaischia.it - Link “*Società Trasparente*” secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, sono le seguenti:

Disposizioni generali

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
- Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità

- Relazione annuale del Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità
- Principi di Comportamento ex Legge 190/2012
- Codice Etico
- Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01
- Sistema Disciplinare Sanzionatorio

Organizzazione

- Organigramma
- Incarico Organo amministrativo
- Incarichi Componenti Collegio Sindacale
- Incarico Revisore Legale
- Incarichi Componenti Organismo di vigilanza

Personale

- Incarichi dirigenziali
- Dotazione organica e costo del personale o Consulenti e collaboratori
- Contratto Collettivo Settore Turismo o Avvisi di selezione personale

Bilancio Civilistico

Beni immobili gestione patrimonio Bandi di gara e contratti

- Bandi e avvisi
- Contratti

Tempi di pagamento acquisti di beni, servizi e forniture

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ricevuti dalla P.A., Servizi erogati

Archivio

- Organigrammi precedenti
- Beni immobili e gestione patrimonio 2014

- Consulenti e collaboratori anni prec.
- Bilanci esercizi prec.

In funzione di Responsabile della Trasparenza, il RPC svolge i compiti di “Responsabile per la Trasparenza” e, in tale veste, egli ha la responsabilità di:

- provvedere all’aggiornamento del Piano e al suo monitoraggio;
- controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all’Organo di gestione e all’Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge viene gestito con l’ausilio del responsabile Amministrazione della società, che provvede ad acquisire le informazioni previste dai responsabili degli altri uffici della società e a supportare il Responsabile della Trasparenza nell’aggiornamento e monitoraggio dello stato avanzamento del Piano.

10) Gestione delle risorse finanziarie

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un’area sensibile laddove si operi all’interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici e, in particolare, la gestione dei rapporti con la P.A. e la gestione amministrativa.

In tale ottica, la società ha individuato in particolare nella procedura di “*Gestione amministrativa e formazione del bilancio*” adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dalla Legge.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti devono attenersi a quanto previsto nel PTPC e, in dettaglio dalla procedura di “*Gestione amministrativa e formazione del bilancio*”, oltre ai principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare, la suddetta procedura prevede:

- il monitoraggio sui flussi in entrata e in uscita;
- che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società siano

tracciate e avvengano nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti nello statuto sociale;

- che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- che tutte le operazioni effettuate, che hanno effetti finanziari, siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- che i rapporti intrattenuti con gli istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.